



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

611^a seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 20 aprile 2016

Presidenza del vice presidente Gasparri

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-20

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 21-41

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 5

SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DEL SENATO FRANCESE

PRESIDENTE 5

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(1949) *Deputato VERINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive (Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1168) *TONINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

SANGALLI (PD), relatore 6, 7
CASSON (PD), relatore 7, 8

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 11

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1949 e 1168:

CAPPELLETTI (M5S)Pag. 11
GINETTI (PD) 13
CASSON (PD), relatore 15
CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia 15

DOCUMENTI

Richiesta di deliberazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento per il Doc. XXII, n. 23

PRESIDENTE 17

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

AIROLA (M5S) 17
GIARRUSSO (M5S) 18

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 21 APRILE 2016 19

ALLEGATO B

INTERVENTI

Testo integrale della relazione orale del senatore Casson sui disegni di legge nn. 1949 e 1168 21

CONGEDI E MISSIONI 29

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 29
Presentazione del testo degli articoli 30

GOVERNO

Trasmissione di documenti e assegnazione .. 30

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni	Pag. 30
Mozioni	31
Interrogazioni	32

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	Pag. 33
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea	41
Interrogazioni da svolgere in Commissione	41

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,34*).
Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,37*).

Saluto ad una delegazione del Senato francese

PRESIDENTE. È presente in tribuna una delegazione del Senato francese, guidata dal presidente del Gruppo parlamentare di amicizia Francia-Italia, François Zocchetto. Benvenuti al Senato della Repubblica italiana. (*Applausi*).

Discussione dei disegni di legge:

(1949) Deputato VERINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1168) TONINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1949, già approvato dalla Camera dei deputati, e 1168.

I relatori, senatori Sangalli e Casson, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sangalli.

SANGALLI, *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento si inquadra nell'ambito della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. Successivamente entrerà nel merito del provvedimento di natura giuridica.

Il disegno di legge, già approvato dalla Camera, come lei ci ha ricordato, reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. Il provvedimento contiene anche una delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale e altre concomitanti modifiche normative. Per l'illustrazione di tali misure di adeguamento dell'ordinamento, su cui le Commissioni hanno ritenuto di introdurre delle modifiche, lascio ovviamente l'esposizione al collega Casson, relatore per la Commissione giustizia. Svolgo alcune brevi considerazioni sui profili di interesse della Commissione affari esteri.

Ricordo, in primo luogo, che con il nostro lavoro stiamo cercando di recuperare il ritardo nella ratifica da parte del nostro Paese della Convenzione di Bruxelles, ritardo che è stato più volte stigmatizzato in sede europea, e che in alcune circostanze ha potuto rappresentare un freno all'attività della nostra magistratura.

La Convenzione risponde infatti all'esigenza di rendere, più stringente la collaborazione tra i Paesi dell'Unione sul piano delle indagini e su quello processuale, al fine di garantire una più efficace azione di contrasto alla criminalità. (*Brusio*).

Chissà se magari interessa il contrasto alla criminalità.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Sangalli. Colleghi vi invito a seguire con maggiore attenzione e rispetto la relazione del senatore Sangalli.

SANGALLI, *relatore*. L'obiettivo è quello di semplificare le procedure di richiesta di assistenza giudiziaria, introducendo forme e tecniche specifiche di collaborazione «rafforzata», tra cui le audizioni mediante videoconferenza, squadre investigative comuni, intercettazioni e così via.

La Convenzione, ratificata dalla quasi totalità dei 28 Stati membri dell'Unione, si compone di un preambolo e di trenta articoli, suddivisi in cinque titoli.

Particolare rilievo assumono le disposizioni di cui al Titolo II (articoli da 8 a 16), che disciplinano le richieste relative a forme specifiche di assistenza giudiziaria. Gli articoli 10 e 11 disciplinano il ricorso all'audizione di testimoni e periti, prevedendo anche l'audizione mediante videoconferenza. Le audizioni di imputati possono invece essere effettuate soltanto a determinate condizioni, concordate dagli Stati membri interessati, e previo consenso dell'imputato stesso.

L'articolo 12 prevede che, nell'ambito di indagini su reati passibili di estradizione, si possano svolgere, su richiesta di uno Stato membro, consegne sorvegliate.

L'articolo 13 stabilisce che due o più Stati membri possano costituire una squadra investigativa comune per lo svolgimento di indagini, in particolare nel caso di inchieste complesse e che esigano un'azione coordinata e concertata.

Il titolo V della Convenzione prevede – fra l'altro – le modalità per l'adesione dei nuovi membri dell'Unione europea e l'efficacia di alcune norme anche nei confronti dell'Islanda e della Norvegia.

Segnalo – in conclusione – che la Convenzione è stata approvata quando la materia rientrava nell'ambito del cosiddetto «terzo pilastro comunitario» con procedure particolari, di carattere essenzialmente intergovernativo. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel 2009, l'ambito della cooperazione giudiziaria penale è entrato nella piena competenza delle procedure comunitarie.

Le questioni di cui si occupa la Convenzione sono disciplinate oggi con norme comunitarie, e dunque è davvero urgente che il nostro Paese si metta in regola con il progresso, ratificando la Convenzione di Bruxelles.

Il disegno di legge di ratifica si compone di sette articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le deleghe per la riforma dell'ordinamento interno, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casson.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, chiedo fin d'ora di depositare anche una relazione scritta più dettagliata, materia per materia e articolo

per articolo, perché si tratta di un disegno di legge piuttosto complesso, arrivato dalla Camera dei deputati il 3 giugno 2015 e che interviene, da una parte, per attuare, oltre che autorizzare, la ratifica della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles nel lontano anno 2000, ma, dall'altra, interviene anche in materia di codice e diritto penale, con particolare riferimento alle questioni concernenti l'assistenza giudiziaria e l'estradizione attiva e passiva. In particolare, il disegno di legge che ci arriva dalla Camera dei deputati assorbe il precedente disegno di legge depositato al Senato, l'Atto Senato 1168.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CASSON, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame si compone di sette articoli, i primi due, già illustrati dal collega corelatore, fanno riferimento alla ratifica e all'ordine di esecuzione della Convenzione, gli articoli 3, 4 e 5 concernono le deleghe per la riforma dell'ordinamento interno, gli articoli finali, 6 e 7, fanno riferimento alla questione dell'invarianza finanziaria e l'ultimo articolo all'entrata in vigore del disegno di legge.

Per quanto concerne gli articoli 3, 4 e 5, devo dire che le due Commissioni riunite hanno lavorato in maniera molto approfondita, per diverso tempo, intervenendo con delle modifiche importanti e profonde sul testo giunto dalla Camera dei deputati, con particolare riferimento ad alcuni principi fondamentali, che erano stati in parte tralasciati, e soprattutto con la volontà e l'intento, che riteniamo compiuto, di meglio precisare le deleghe al Governo, che in alcuni casi erano soltanto prospettate e non rientravano nel minimo richiesto – a modo di vedere delle due Commissioni riunite del Senato – per ciò che concerne i criteri e i principi direttivi per poter esercitare la delega.

L'articolo 3, innanzitutto, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla Convenzione, individuando specifici principi e criteri direttivi. In particolare, al comma 1 si prevede che i decreti legislativi debbano intervenire per migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati parte della Convenzione e assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso i predetti Stati venga attuata nella maniera più rapida ed efficace possibile, nel rispetto costante della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, oltre che dei principi fondamentali, che vengono ripetutamente specificati e citati e che concernono anche il nostro ordinamento interno. Va però precisato che, proprio per l'applicazione della direttiva comunitaria, il riferimento al rango delle fonti primarie è sempre quello della natura europea di queste norme.

A seguito dell'approvazione nelle Commissioni riunite di un emendamento del relatore, si prevede in particolare l'obbligo, in sede di esercizio della delega – fin dalla lettera e), che è stata riscritta –, del rispetto del principio di reciprocità. Su questo tema ci siamo ripetutamente soffermati,

perché era stato un po' disconosciuto dal testo pervenuto dalla Camera dei deputati e devo dire che qui al Senato è stato fatto un lavoro egregio, sia per quanto riguarda l'esame del disegno di legge giunto alle Commissioni riunite, sia per quanto riguarda gli emendamenti presentati da parte della 14ª Commissione, competente per materia, che ha fornito delle indicazioni specifiche, proprio per migliorare, nell'ottica del coordinamento con l'ordinamento europeo, le norme che andiamo ad approvare.

Nell'articolo 4, che costituisce il cuore del disegno di legge in esame, si fa riferimento ad una delega al Governo per la riforma di un intero libro del codice di procedura penale. Si tratta del libro XI, ovvero, sostanzialmente, delle norme dall'articolo 696 del codice di procedura penale in poi. In materia è stato fatto un lavoro di coordinamento e di precisazione delle deleghe molto specifico. L'articolo 4, come pervenuto dalla Camera dei deputati, non conteneva, quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega dal medesimo prevista, una previsione analoga a quella del vigente articolo 696 della procedura penale, in ordine alla prevalenza delle convenzioni del diritto internazionale generale nella materia in questione. Questo è stato segnalato, in particolare anche su indicazione della 14ª Commissione, proprio perché questa omissione aveva suscitato notevole perplessità nell'ambito del dibattito, sia in quanto la prevalenza delle norme convenzionali di diritto internazionale generale, nei termini indicati nel nuovo articolo 696 del codice di procedura penale, costituisce un principio consolidato nella materia in esame, sia in quanto l'inserimento di un principio e criterio direttivo sul punto qui specificamente considerato poteva rappresentare la sede naturale in cui affrontare in modo espresso anche il tema della collocazione delle fonti normative dell'Unione europea nel contesto complessivo in esame, tra l'altro in conformità con quanto la Commissione di merito espressamente competente ci aveva segnalato. E qui c'è stato un richiamo costante in particolare al principio e alle garanzie di reciprocità, per quanto concerne sia gli Stati dell'Unione europea, sia gli Stati non facenti parte dell'Unione europea.

Ci sono state modifiche successive alle varie lettere dell'articolo 4. In particolare, alla lettera *c*) vengono esplicitati gli ambiti del potere di intervento del Ministro della giustizia, nei rapporti sia con gli Stati dell'Unione europea, sia con Stati diversi da quelli dell'Unione europea, dettando anche una disciplina diversificata, che è stata sintetizzata negli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite e sottoposti oggi all'esame dell'Assemblea del Senato.

Sempre l'articolo 4, comma 1, lettera *a*), numeri 8 e 9, estende l'applicazione delle regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria, in quanto compatibili con le richieste presentate da uno Stato membro o da altri Stati membri dell'Unione europea nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni, anche amministrative. Questa è una particolarità sulla quale si è discusso e che è stata confermata proprio per la valenza che può avere nei rapporti tra gli Stati, tenuto appositamente conto della diversità degli ordinamenti giuridici nazionali.

Per quanto riguarda poi le previsioni dei successivi numeri 10, 11 e 12 della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4, si fa riferimento alla possibilità di costituire squadre investigative comuni. Su questo punto, nonostante la presentazione di una serie di emendamenti, si è ritenuto di non dover intervenire in maniera profonda, proprio perché di recente il Governo ha adottato, sempre su delega di questo Parlamento, una normativa specifica, molto recente, per regolamentare la materia delle squadre investigative comuni. Quindi appariva non appropriato modificare quanto proprio di recente il Parlamento e il Governo, nel loro insieme, avevano deciso di adottare.

Per quanto riguarda più in particolare la materia dell'extradizione, di cui si parla nell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), le Commissioni, a differenza della lettera precedente, non hanno ritenuto di dover cambiare in profondità l'impianto del disegno di legge pervenuto dalla Camera dei deputati, che mira a differenziare le aree di esercizio delle concorrenti potestà dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria, sì da evitare la sovrapposizione di valutazioni riferite ai medesimi parametri. Tuttavia alcune modifiche sono state apportate.

Innanzitutto, al comma 1, lettera *b*), numero 1, si dice che all'autorità politica è affidato il vaglio del complesso delle circostanze fattuali riconducibili alla sfera delle valutazioni tipicamente politiche, riferite all'incidenza dell'extradizione sugli interessi essenziali dello Stato, prevedendo il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione solo qualora l'extradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

Al successivo numero 2 si prevede il potere del Ministro guardasigilli di subordinare a condizioni la concessione dell'extradizione e di rifiutare in casi predeterminati l'extradizione del cittadino, salvo quanto previsto da accordi internazionali.

Il numero 3, a seguito dell'approvazione, da parte delle Commissioni riunite, di un emendamento presentato dai correlatori, prevede un'esplicita garanzia giurisdizionale; viene indicata a questo proposito la corte d'appello quale organo giurisdizionale competente in materia estradizionale. È un'indicazione forse superflua nelle intenzioni del Governo, però non era inserita nella legge delega e si è ritenuto opportuno precisare anche l'organo giurisdizionale, quindi la garanzia giurisdizionale, sia per il caso dei Paesi facenti parte dell'Unione europea, sia per il caso dei Paesi che non ne fanno parte.

Passo rapidamente all'articolo 5 (depositerò poi agli atti una relazione un po' più dettagliata). L'articolo 5, in particolare, introduce modifiche al codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero. Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevedeva modifiche solo degli articoli 708 e 714. Tuttavia le Commissioni riunite giustizia ed esteri del Senato hanno approvato un emendamento del Governo che modifica anche l'articolo 698 del codice di procedura penale. L'emendamento ha inteso, oltre che modificare la rubrica, richiamare la tutela dei diritti fondamentali in materia di estradizione per l'estero. Si è poi modificato il se-

condo comma di quest'articolo. Pertanto, se il fatto per il quale è richiesta l'estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, ai fini della concessione dell'estradizione, è attribuito all'autorità giudiziaria il potere di accertare che è stata presa una decisione irrevocabile che commini una pena diversa dalla pena di morte; o, se questa è stata inflitta, che l'abbia già commutata in una pena diversa.

La norma vigente, invece, prevede ancora che l'estradizione possa essere concessa dopo che lo Stato estero abbia dato assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall'autorità politica che dall'autorità giudiziaria, che la pena di morte non sarà inflitta. Abbiamo visto anche casi recenti in questa materia. Si è ritenuto più opportuno dare indicazioni, in sede di Commissione, di approvare una norma più stringente.

In sintesi, questo è il lavoro svolto, ma la relazione è molto più dettagliata. Abbiamo presentato una serie di norme di coordinamento, che ovviamente sono state presentate già nel testo giunto all'esame del Senato. Come relatori abbiamo anche aggiunto alcuni emendamenti che costituiscono, nella sostanza, un necessario ed obbligato coordinamento tra le norme adottate in Commissione e il testo, proprio per rendere più semplice la lettura e più facile l'applicazione per gli operatori del diritto nei vari settori di competenza. (*Applausi del Gruppo PD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in Aula per assistere ai nostri lavori una rappresentanza di studenti e docenti del Liceo ginnasio statale «Gaetano De Bottis» di Torre del Greco, in provincia di Napoli, ai quali rivolgiamo il nostro saluto. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1949 e 1168 (ore 16,56)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (*M5S*). Signor Presidente, siamo qui a discutere dell'autorizzazione alla ratifica e dell'esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale fra Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

È auspicabile che ci sia la ratifica di una Convenzione che tende a migliorare i rapporti tra Stati membri dell'Unione europea. Signor Presidente, io però immagino che a lei non sia sfuggito che siamo nel 2016. Se aspettiamo ancora un mese, onorevoli colleghi, saranno sedici anni esatti di ritardo. Nel frattempo sono state firmate altre convenzioni. E lo stesso quadro giuridico di sedici anni fa non è più lo stesso, in Italia e

negli altri Paesi d'Europa. Pertanto, sarebbe stata ben più opportuna una ratifica più sollecita. Non c'è molto quindi da rallegrarsi.

Ricordo una battuta fatta ieri da Renzi sul *jobs act*. Molti di voi si sono spellati le mani quando ha detto che avrebbe dovuto essere fatta prima. A parte il fatto, per inciso, che i nuovi posti di lavoro nell'ultimo anno sono tutti riferibili a 13 miliardi di sgravi fiscali, e non certo al *jobs act*. Mi chiedo, però, con quale ipocrisia si sia ritenuto di voler applaudire una battuta che dà degli incapaci a chi ha governato il Paese per ben tredici degli ultimi venti anni, cioè proprio chi ha applaudito ieri il Presidente del Consiglio.

Tornando alla ratifica, va comunque apprezzato il passo indietro fatto dal Governo. Anzi, potrei definirlo dal mio punto di vista un passo in avanti, dal momento che si è ritenuto di accogliere le richieste del Movimento 5 Stelle e poi anche dal senatore Tremonti, presentate in Commissione e fatte proprie dal relatore, di introdurre il principio di reciprocità nei rapporti tra gli Stati dell'Unione europea e con gli altri Stati. Questo, naturalmente, con riferimento agli effetti di questa Convenzione.

Questo è un dato positivo, perché era una grave mancanza. Ma era una grave mancanza che avevamo già abbondantemente segnalato alla Camera. Se le nostre segnalazioni fossero state accolte già alla Camera, potremmo approvare questo provvedimento di ratifica in maniera definitiva già oggi. Comunque, come si suol dire, meglio tardi che mai.

Certo, non possiamo non considerare che se non vi fosse il bicameralismo perfetto (il cosiddetto bicameralismo perfetto), se cioè fosse in vigore la riforma costituzionale più inutile e dannosa della storia della Repubblica, questa correzione a un disegno di legge di ratifica sbagliato (sbagliato non perché lo diciamo noi, ma perché lo dite voi, lo dice il relatore, lo dice il Governo e pressoché l'intera Commissione, cioè è unanimemente ritenuto sbagliato), non si sarebbe potuta fare, con il risultato che il Parlamento avrebbe visto approvare e pubblicare in Gazzetta ufficiale una legge unanimemente ritenuta sbagliata. Lo stesso discorso si potrebbe fare per tantissimi altri provvedimenti, probabilmente decine solo nell'ultimo mese.

In sintesi il Governo chiede, anche su richiesta del Movimento 5 Stelle, la modifica di un provvedimento ritenuto errato, o meglio perfezionabile, già approvato alla Camera. Con tutta probabilità il Senato, a grande maggioranza, andrà a convergere su questa impostazione, grazie quindi all'esistenza del bicameralismo perfetto, senza il quale sarebbe stata approvata una legge sbagliata; si tratta, però, esattamente di quel bicameralismo perfetto per il cui superamento lo stesso Senato, almeno questa maggioranza, ha votato.

Signor Presidente, lascio a lei e ai colleghi ogni eventuale ulteriore riflessione su questa totale incoerenza e ipocrisia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI (*PD*). Signor Presidente, tardivamente giunge in Parlamento la ratifica della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Bruxelles nel 2000; tardiva rispetto all'evoluzione vissuta in oltre quindici anni di processo d'integrazione europeo anche nel campo del diritto penale e della cooperazione giudiziaria: da terzo pilastro del Trattato di Maastricht del 1992 (come ricordava il relatore), è divenuta materia di competenza condivisa, come sancito nel successivo Trattato di Lisbona del 2009 per la costruzione di uno spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia.

La cooperazione giudiziaria cosiddetta tradizionale in materia penale si basava infatti su diversi strumenti internazionali caratterizzati dal principio della richiesta, a cui peraltro un altro Stato sovrano poteva decidere di non dar seguito; si trattava di un sistema intergovernativo che non creava certezza, lento e complesso. Per questa ragione il Consiglio di Tampere del 1999 sancì il principio del reciproco riconoscimento come pietra miliare della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea, tanto in materia civile che penale, fondata sulla fiducia reciproca nei diversi sistemi di giustizia nazionali e sul principio dell'equivalenza. Si tratta di un programma che avrebbe accompagnato gli anni successivi sino all'approvazione del Trattato di Lisbona, individuando un periodo transitorio di cinque anni al fine di preparare e adeguare gli ordinamenti interni a tale passaggio.

Il riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale avrebbe dovuto altresì procedere di pari passo con un determinato grado di armonizzazione attraverso norme minime comuni tra gli Stati membri; tale aggiornamento nel nostro sistema significa soprattutto rivedere il libro undicesimo del codice di procedura penale, intitolato «Rapporti giurisdizionali con autorità straniera» in tema di estradizioni, rogatorie internazionali ed effetti di sentenze penali straniere. Codice di procedura penale che nasce di fatto nel 1988 già relativamente superato, modificato da oltre vent'anni di giurisprudenza costituzionale.

E in questa direzione l'attuazione del diritto europeo ha svolto e sta svolgendo un ruolo fondamentale. In tale quadro, la delega per l'attuazione della Convenzione è chiamata al necessario rispetto delle decisioni-quadro e delle direttive adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e il coordinamento con le norme già adottate per l'adeguamento dell'ordinamento interno nonché – lo ricordava il relatore – al rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare in base all'articolo 9 del protocollo n. 36 allegato ai trattati.

Il potere del Ministro della giustizia di valutazione se dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria non dovrebbe pertanto applicarsi nei confronti degli Stati membri dell'Unione, lasciando tale competenza alle procure procedenti.

L'intera delega richiama necessariamente il rispetto dell'archivio europeo nella cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, che dal

1° dicembre 2014 comporta l'assoggettamento dell'Italia a procedure di infrazione.

Proprio per questo motivo, con la legge di delegazione europea per il 2014, approvata nel luglio scorso, si è conferita delega al Governo per provvedere al recepimento di ben sette decisioni-quadro: relativa alle squadre investigative comuni; all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; alle sentenze e alle decisioni di sospensione; al rafforzamento dei diritti processuali delle persone; sulle misure alternative alla detenzione cautelare; sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione; sull'audizione di testimoni e periti relativa all'ordine europeo di indagine penale.

Di certo non poteva mancare il riferimento alla decisione-quadro del 2002, sul mandato di arresto europeo e i relativi provvedimenti di attuazione. La suddetta decisione-quadro infatti, come noto, ribalta i meccanismi estradizionali classici, ridimensionando il ruolo dell'Esecutivo con i connessi poteri di impulso e di veto e valorizzando, per converso, i rapporti diretti tra autorità giudiziarie.

In tale quadro, tuttavia, ancor prima di esaminare i diversi aspetti e le conseguenze del principio del reciproco riconoscimento, sembrerebbe opportuno affrontare il problema dell'informazione, dello scambio e dell'accesso alle decisioni emesse dai diversi Stati membri. Considerato, infatti, che non esiste un registro unico europeo delle sentenze che possa essere utilizzato a tale scopo, la recente istituzione di ECRIS, ovvero di un Sistema informatico che velocizza l'acquisizione di informazioni dai casellari giudiziari nazionali risulta fondamentale al fine di affrontare peraltro le varie questioni ad esso collegati, quali la competenza per l'accesso, la protezione dei dati, il grado di omogeneità dei dati introdotti.

Riconoscere una decisione significa innanzitutto darne attuazione, senza necessità di altra procedura di conversione quando si tratti di Paese membro dell'Unione europea; significa tenerne conto in connessione al principio *ne bis in idem*, o alla nozione di recidiva e alla valutazione della pericolosità del reo, sino, in alcuni casi, alla valutazione o meno della condanna come circostanza aggravante.

Si tratta di un passaggio culturale e politico, ancor prima che giuridico: il passaggio dalla mutua assistenza al mutuo riconoscimento, dietro un'indubbia accelerazione di questi anni di Governo con i diversi decreti legislativi attuativi delle decisioni europee in materia di cooperazione giudiziaria (e ne va dato atto). Accelerazione legata anche ai tragici eventi del terrorismo internazionale, necessaria anche per portare a compimento il disegno di progressiva e irreversibile unificazione europea con cessione di sovranità nazionale anche in tale materia. Dunque dal terzo pilastro del Trattato di Maastricht di cooperazione intergovernativa alla Convenzione del 2000, all'auspicata procura unica europea in materia penale.

Tale armonizzazione fa apparire il libro X e XI del codice di procedura penale più che superato. Per questo si rende non più rinviabile la ratifica della Convenzione di Bruxelles del 2000 e l'aggiornamento del no-

stro ordinamento, in sintonia con l'articolo 67 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che richiede che l'Unione faciliti l'accesso alla giustizia, al fine di costruire un autentico spazio giudiziario comune di certo più sicuro, ma soprattutto più europeo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casson.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, utilizzerò pochissimo tempo solo per dare atto e dire che il lavoro all'interno delle Commissioni riunite è stato svolto da parte di tutti con grande spirito di collaborazione proprio perché si voleva arrivare ad un testo positivo ed efficiente per quanto riguarda i rapporti internazionali in materia penale, sia per la parte relativa all'assistenza giudiziaria penale in senso stretto, sia per quella relativa alle estradizioni attive e passive. Soprattutto è stato molto utile il lavoro svolto dalla 14ª Commissione, sintetizzato anche nell'intervento della collega Ginetti.

Aggiungo soltanto che come relatori abbiamo presentato, entro l'orario che era stato predeterminato, quattro emendamenti che costituiscono sostanzialmente delle norme di coordinamento e che, quando sarà il momento, verranno eventualmente illustrate (probabilmente, dopo l'espressione del parere da parte della 5ª Commissione).

PRESIDENTE. Poiché il relatore, senatore Sangalli, non intende intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ci tengo a ringraziare le Commissioni giustizia ed esteri che su questo provvedimento hanno svolto un lavoro importante. In tale sede infatti sono state proposte ed approvate diverse modifiche che hanno risolto alcuni nodi critici che il provvedimento in esame presentava, in gran parte determinati dal fatto che il disegno di legge delega si affida alla tecnica della novella e non ambisce a riscrivere l'intero settore della disciplina processuale. Questa tecnica ha generato qualche fraintendimento che gli emendamenti che sono stati approvati in Commissione hanno fugato. Ciò è accaduto per la mancata previsione, tra i principi e i criteri direttivi, della generale prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale, che è stata sanata da un emendamento che ha chiarito che il principio della prevalenza delle convenzioni continua ad essere quello che governa la materia. E, come ha detto bene il relatore, anche in merito all'assenza della previsione della condizione di reciprocità e, quindi, del potere del Ministro di non dare corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità e alla mancata previsione della garanzia giurisdizionale in materia di estradizione, è stato approvato un altro emendamento.

Oggi si può quindi licenziare un disegno di legge importante che affida al Governo il compito di rimediare alla sopravvenuta inadeguatezza delle vigenti forme processuali, soprattutto in tema di assistenza giudiziaria, forme processuali che non sono più capaci di dare risposta alle istanze di semplificazione della cooperazione internazionale.

Qui voglio solo ricordare, soffermandomi sul terreno della disciplina della cooperazione a fini probatori, che l'idea guida è di differenziare il sistema di regole a seconda che siano in gioco rapporti con gli Stati dell'Unione europea o con Stati ad essa estranei.

Nello spazio giudiziario europeo, che è caratterizzato dalla reciproca fiducia nella democraticità degli ordinamenti nazionali, viene superata la necessità di un doppio vaglio (politico e giurisdizionale) circa la sussistenza, in concreto, delle condizioni dell'assistenza giudiziaria e si opta per un modello differenziato in grado di garantire la sostanziale depolitizzazione del sistema dell'assistenza giudiziaria incentrato sulla trasmissione diretta della rogatoria all'autorità giudiziaria competente l'esecuzione. Nelle relazioni con Stati terzi, invece, si mantiene il doppio vaglio, distinguendo i poteri dell'autorità politica e di quella giudiziaria ed evitando inutili sovrapposizioni.

Viene così previsto che il Ministro della giustizia possa non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria esclusivamente per motivi di tutela della sovranità, della sicurezza e di altri interessi essenziali dello Stato.

L'autorità giudiziaria, invece, ha il potere di rifiutare o di sospendere l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria, ogni qual volta ricorra uno dei motivi previsti dalla legge, e in particolare quando gli atti richiesti siano vietati dalla legge o contrari a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; oppure se vi siano fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle altre condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento del processo.

Si provvede poi ad una quanto mai opportuna semplificazione delle procedure, spostando la competenza dalla corte d'appello, non idonea a governare materie ed esigenze investigative affidate ordinariamente alle competenze di organi diversi, alla dialettica tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari competenti.

In particolare, se la richiesta ha per oggetto acquisizioni probatorie che prescindono, secondo la legge interna, dal necessario intervento del giudice, si prescrive che sia il procuratore della Repubblica l'autorità giudiziaria di esecuzione, superando in tal modo un modello ottocentesco di assistenza; invece, se gli atti richiesti debbano compiersi davanti al giudice ovvero non possano svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, si prevede che il procuratore della Repubblica debba interpellare senza ritardo il giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto.

In definitiva si tratta di un provvedimento normativo molto atteso, specialmente per l'emergenza terroristica che ci chiede un rafforzamento delle relazioni di cooperazione.

Il testo del disegno di legge, lo ribadisco, è stato migliorato ed affinato da un ottimo lavoro delle Commissioni riunite, che ha rimediato forse anche a qualche eccessiva genericità dei criteri direttivi.

Auspico che l'Assemblea possa esitare, con un esame rapido, la bontà del lavoro che è stato svolto dalle Commissioni riunite. (*Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)*).

PRESIDENTE. Non essendo pervenuto il parere della 5ª Commissione, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Richiesta di deliberazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, per il documento XXII, n. 23

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è stata chiesta dal senatore Petrocelli la dichiarazione d'urgenza in ordine al documento XXII, n. 23, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'ENI S.p.A».

Ai sensi dell'articolo 77, comma 1 del Regolamento, la discussione su tale richiesta sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani, giovedì 21 aprile. Seguirà la votazione per alzata di mano.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

AIROLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, denuncio una mala gestione della cultura e, nello specifico, del cinema tipica del Partito Democratico. La mia città, come sapete, è amministrata dalla vostra Giunta PD.

Il 31 dicembre 2015 scadeva dopo dodici anni il mandato di direttore di Alberto Barbera. La normativa in materia di trasparenza e i regolamenti del Comune e della Regione in materia di nomine nelle partecipate imponevano di procedere alla ricerca del nuovo direttore mediante un bando pubblico. Bando pubblico è una parola chiave che si sente sempre meno in questa Nazione.

Tuttavia, per salvare Barbera (consulente a partita IVA), il 22 dicembre 2015 il Collegio dei fondatori del Museo decide di ricercare un direttore gestionale aggiuntivo e nominare Barbera direttore artistico, violando così palesemente lo statuto del Museo.

Quindi al bilancio del Museo si aggiunge lo stipendio di un direttore gestionale e di contro lo stipendio di Barbera rimane invariato (140.000 euro l'anno più IVA) pur essendo il suo incarico (già di otto mesi all'anno) enormemente ridotto. A marzo, l'assessore Braccialarghe scrive una *mail* (alla faccia delle ingerenze della politica) in cui impone che la ricerca non sia diretta a un direttore, ma a un dirigente gestionale. Siccome i soci fondatori privati non cadono nella trappola, viene deciso di rimandare tutto a dopo le elezioni. Il 28 dicembre 2015 (tre giorni prima della sua scadenza), Barbera effettua una «manovrina» di 21 aumenti di livello e stipendio, tra cui la nomina di tre nuovi quadri (altra attività abituale per voi: le nomine poco prima dei rinnovi), compresa quella per Angela Savoldi, la sua assistente, anche lei, come Barbera, con doppio incarico, Torino e Venezia, che riceve l'ennesimo aumento di stipendio. La manovra comporta per il Museo un aumento di 70.000 euro di costi fissi l'anno, mentre Barbera ha deleghe per un massimo di 50.000 euro di spesa. È evidente che si sta creando un buco.

Pur essendo il Museo una fondazione a prevalenza di contributi pubblici (Comune e Regione *in primis*), e pertanto soggetta alla normativa in materia di affidamenti pubblici, non esistono un regolamento di contabilità, un criterio formalizzato per l'affidamento dei lavori e l'acquisto di beni e servizi, un regolamento per la ricerca e assunzione di personale – signori, fate schifo – un organigramma o mansionario dei dipendenti – altra vergogna – un regolamento per l'affidamento di incarichi a consulenti, collaboratori e ditte, che non di rado vengono cooptate con criteri del tutto discutibili, quando non apertamente clientelari.

Tale situazione ha portato alle dimissioni dei seguenti componenti del Comitato. Ve lo dico perché è molto interessante. A novembre 2014 si è dimesso Claudio Saracco, presidente del collegio dei revisori dei conti, che casualmente se ne va apposta; a dicembre 2014, Ugo Nespolo, presidente della Fondazione; a gennaio 2015, Giovanni Desiderio, consigliere nominato dalla Fondazione CRT; a giugno 2015, Stefania Raimondi, vicepresidente nominato dalla Compagnia di San Paolo; a marzo 2016, Sergio Foà, vicepresidente nominato dalla Compagnia di San Paolo.

La situazione a Torino fa schifo. Se pensate di vincere le elezioni e di proporci questo schifo, io veramente mi auguro che spariate dalle amministrazioni.

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri sera, intorno alle 22,15, quattro camorristi a Secondigliano su due *scooter* hanno esploso circa 40 colpi di kalashnikov in direzione della caserma dei Carabinieri di Secondigliano, colpendola anche all'interno e devastando le vetture di due carabinieri. Si tratta di un fatto di una gravità assoluta di cui si deve tenere conto. È un fatto che non ha precedenti nella

storia, pur travagliata, della Campania. Non era mai accaduto un attacco con armi da guerra nei confronti di una caserma dei Carabinieri in Campania.

Il Movimento 5 Stelle invita il Governo a tenere subito alta la guardia e a intervenire prima che accada l'irreparabile. Il Movimento 5 Stelle è con i carabinieri di Secondigliano e con tutti i carabinieri che fanno in Campania il proprio dovere ogni giorno a rischio della propria pelle. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 21 aprile 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 21 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputato VERINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive (1949) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– TONINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione (1168) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

II. Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al documento:

PETROCELLI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'ENI Spa (*doc. XXII, n. 23*).

III. Discussione del disegno di legge:

AMATI ed altri. – Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (54-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Ove concluso dalla Commissione*).

ALLE ORE 16

Interpellanza e interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 17,25*).

Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Casson sui disegni di legge nn. 1949 e 1168

Onorevoli senatori, il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati, autorizza la ratifica ed ordina l'esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 delegando il Governo per la sua attuazione. Delega altresì il Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale e reca modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero.

La Convenzione risponde all'esigenza di rendere possibile una più stringente collaborazione sul piano delle indagini e su quello processuale al fine di garantire un'effettiva azione di contrasto alla criminalità. L'obiettivo è semplificare e rendere più efficaci le procedure sulle richieste di assistenza giudiziaria, introducendo forme e tecniche specifiche di collaborazione «rafforzata» con le autorità giudiziarie degli altri Paesi europei, inclusa la possibilità di svolgere audizioni mediante

videoconferenza e teleconferenza, creare squadre investigative comuni, effettuare intercettazioni e così via.

La Convenzione, ratificata dalla quasi totalità dei 28 Stati membri dell'Unione, si compone di un preambolo e di trenta articoli, suddivisi in cinque titoli.

Particolare rilievo assumono le disposizioni di cui al Titolo II (articoli da 8 a 16), che disciplinano le richieste relative a forme specifiche di assistenza giudiziaria. In particolare, gli articoli 10 ed 11 disciplinano il ricorso all'audizione di testimoni, periti, prevedendo anche l'audizione mediante videoconferenza, purché non contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato richiesto e che questi abbia a disposizione gli strumenti tecnici necessari. Le audizioni di imputati possono invece essere effettuate soltanto a determinate condizioni, concordate dagli Stati membri interessati, e previo consenso dell'imputato stesso.

Nell'ambito di indagini penali relative a reati passibili di estradizione, l'articolo 12 prevede che possano effettuarsi, su richiesta di uno Stato membro, consegne sorvegliate.

L'articolo 13 stabilisce che due o più Stati membri possano costituire una squadra investigativa comune per lo svolgimento di indagini, in particolare nel caso di inchieste complesse e che esigano un'azione coordinata e concertata.

Il titolo V della Convenzione prevede – fra l'altro – l'obbligo per ciascuno Stato membro di designare le autorità competenti (art. 24), l'impossibilità di formulare riserve al testo (art. 25), le modalità per l'adesione dei

nuovi membri dell'Unione europea (art. 28), l'entrata in vigore di alcune norme anche nei confronti dell'Islanda e della Norvegia (art. 29).

Segnalo – in conclusione – che la Convenzione è stata approvata prima dell'adozione del Trattato di Lisbona, quando cioè la materia rientrava nell'ambito del cosiddetto «Terzo pilastro». Con l'entrata in vigore del Trattato, il 1° dicembre 2009, tutta la materia della cooperazione giudiziaria penale rientra nella competenza dell'Unione europea, rispetto alla quale le decisioni non vengono più assunte attraverso gli strumenti della cooperazione internazionale. Se quindi le questioni di cui si occupa la Convenzione dovessero essere disciplinate oggi, lo si farebbe con norme comunitarie, circostanza che rende ancora più imbarazzante il ritardo dell'Italia nella ratifica del provvedimento.

Il disegno di legge n. 1949-A, che assorbe il disegno di legge n. 1168, si compone di 7 articoli: i primi due riguardano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; gli articoli 3-5 le deleghe per la riforma dell'ordinamento interno; l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 7 dispone l'entrata in vigore.

L'articolo 3 delega il Governo ad emanare – entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge – uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla Convenzione, individuando alcuni principi e criteri direttivi. Durante l'esame nelle Commissioni riunite sono state approvate delle modifiche volte a rafforzare i principi e i criteri direttivi della delega al Governo per l'attuazione della Convenzione.

In particolare, al comma 1, lettere a) e b), prevedendosi che i decreti legislativi dovranno migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati parte della Convenzione, nonché assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso i predetti Stati sia attuata in maniera rapida ed efficace, nel rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, si è ritenuto opportuno richiamare altresì i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 4. La lettera c) del predetto comma 1, non è stata modificata e prevede, tra i criteri direttivi, i necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative. La lettera d), a cui è stata apportata qualche modifica di coordinamento, prevede, tra i principi della delega, specifiche forme di assistenza giudiziaria, quali le condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione; le procedure e l'autorità competente per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; la necessità di disciplinare l'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione; la possibilità di prevedere, per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero, di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'extradizione o quando appare necessario ai fini della cattura dei responsabili. A seguito dell'approvazione, nelle Commissioni riunite, di un emendamento dei relatori, la nuova let-

tera e) prevede l'obbligo, in sede di esercizio della delega, per il legislatore delegato di applicare il principio di reciprocità ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione oggetto di ratifica nell'ipotesi ivi prevista. In commissione è stata modificata altresì la successiva lettera f), relativa alla disciplina delle richieste, informazioni e operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, che deve essere conforme a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione, ma anche ai principi dell'ordinamento giuridico italiano. A seguito dell'approvazione di un ulteriore emendamento è stata aggiunta la lettera g) che detta l'obbligo di prevedere la responsabilità civile e penale dei funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente al diritto italiano.

Il comma 2 delinea la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, che prevede l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, come indicato dal parere della Commissione bilancio che è stato recepito da un emendamento dei relatori.

Con riferimento all'articolo 4, recante delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale, nelle Commissioni riunite si è svolto un dibattito molto articolato e, al tempo stesso costruttivo, nell'ambito di una vivace dialettica tra maggioranza ed opposizione che ha portato all'approvazione di numerosi emendamenti condivisi. L'articolo 4, come approvato dalla Camera dei deputati non conteneva, quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega dal medesimo prevista, una previsione analoga a quella di cui al vigente articolo 696 del codice di procedura penale in ordine alla prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale nella materia in questione. Tale omissione ha suscitato perplessità nell'ambito del dibattito sia in quanto la prevalenza delle norme convenzionali e di diritto internazionale generale, nei termini indicati dalla formulazione del vigente articolo 696 del codice di procedura penale costituisce un principio consolidato nella materia in esame – per cui si è ritenuto che la sua mancata riproposizione avrebbe potuto suscitare incertezze sul piano interpretativo – sia in quanto l'inserimento di un principio e criterio direttivo sul punto qui specificamente considerato poteva rappresentare la sede naturale in cui affrontare in modo espresso anche il tema della collocazione delle fonti normative dell'Unione europea nel contesto complessivo in esame, in conformità, tra l'altro, a quanto suggerito dalla XIV Commissione permanente nel parere dalla medesima formulato sul testo in questione. Le Commissioni riunite hanno perciò approvato un emendamento dei relatori volto a introdurre nell'articolo 4 del disegno di legge la previsione di principi e criteri direttivi di cui alla lettera a) del comma 1, che tengono conto delle considerazioni sopra esposte. È stato altresì inserito un ulteriore principio e criterio direttivo nella successiva lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, che ora contempla la possibilità per il Ministro della giustizia di non dare corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità sul modello di

quanto previsto dal vigente quarto comma dell'articolo 723 del codice di procedura penale. Le Commissioni riunite hanno ritenuto, infatti, che l'assenza di tale previsione fosse incomprensibile nei confronti degli Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, dove questo meccanismo costituisce in realtà l'unico strumento con il quale nei rapporti internazionali è possibile indurre un allargamento degli spazi della collaborazione giudiziaria. Ma l'assenza di tale previsione è apparsa incomprensibile anche nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea. In questa prospettiva si ricorda che la possibilità di avvalersi del principio di reciprocità per rifiutare una collaborazione altrimenti imposta da norme convenzionali, ovvero da norme interne, costituisce diretta derivazione del principio di sovranità di cui all'articolo 1 della Costituzione – principio che la giurisprudenza della Corte costituzionale iscrive fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato (cfr Corte costituzionale n. 18 del 1982) – a sua volta fondamento del principio di parità fra gli Stati, al rispetto del quale l'articolo 11 della Costituzione subordina l'efficacia delle limitazioni di sovranità dallo stesso contemplate.

Alla lettera c), n. 1) vengono esplicitati gli ambiti del potere d'intervento del Ministro della giustizia, sia nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea che nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea.

Alla lettera citata, non sono stati modificati i successivi numeri 2) e 3), in cui si prevede che, se la richiesta ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che negli altri casi il procuratore della Repubblica dia senza ritardo esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria con decreto motivato. Con riferimento al successivo numero 4) , invece è stata approvata una modifica volta a disciplinare le ipotesi in cui l'applicazione dei criteri predeterminati per la concentrazione delle controversie di cui al n. 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 risulti problematica o comunque controversa, prospettando una soluzione coerente con l'impianto della previsione di delega – e quindi distinguendo queste ipotesi a seconda che si tratti di attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice ovvero che si tratti di attività per lo svolgimento delle quali non occorre l'intervento del giudice – nonché con le disposizioni codicistiche che in generale regolano la soluzione di simili ipotesi di conflitti o contrasti.

Con il nuovo numero 5) è stato inserito un ulteriore criterio di delega nel senso di indicare dei parametri alla stregua dei quali l'autorità giudiziaria non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria.

Ulteriori previsioni di delega riguardano la possibilità di autorizzare la presenza alle attività da compiersi di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'U-

nione europea (comma 1, lettera c), n. 6), e la possibilità di compiere attività supplementari, non indicate nella richiesta di assistenza (n. 7).

L'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 8), estende l'applicazione delle regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria, in quanto compatibili, alle richieste presentate da uno Stato membro ad altri Stati membri dell'Unione europea nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative, mentre al numero 9) vi è la delega per la disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica.

Le previsioni di cui ai numeri 10), 11) e 12) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 riguardano la possibilità di costituire squadre investigative comuni, anche se nell'ambito del n. 10) le Commissioni riunite hanno approvato un emendamento dei relatori volto a prevedere la comunicazione al Ministro della giustizia dell'avvenuto accordo con gli altri Stati per la costituzione della squadre investigative. La previsione indicata al successivo numero 13) concerne l'acquisizione e l'utilizzazione delle informazioni trasmesse spontaneamente dall'autorità straniera.

Nell'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 14) vi è la delega a prevedere una forma specifica di assistenza giudiziaria, che riguarda le procedure e l'autorità competente a consentire il trasferimento temporaneo di persone detenute a fini investigativi. Anche su questo punto è stato approvato un emendamento dei relatori, volto a prevedere che il Ministro della giustizia non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria avente ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti ad un giudice straniero, qualora lo Stato richiedente non offra idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata.

In relazione alla materia dell'extradizione, le Commissioni riunite non hanno stravolto l'impianto del disegno di legge che mira a differenziare le aree di esercizio delle concorrenti potestà dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria, sì da evitare la sovrapposizione di valutazioni riferite ai medesimi parametri. Tuttavia sono state apportate rilevanti modifiche. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), numero 1), all'autorità politica è affidato il vaglio del complesso delle circostanze fattuali riconducibili alla sfera delle valutazioni tipicamente politiche riferite all'incidenza dell'extradizione sugli interessi essenziali dello Stato, prevedendo il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione solo qualora l'extradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato; al numero 2) si prevede il potere del Ministro guardasigilli di subordinare a condizioni la concessione dell'extradizione e di rifiutare in casi predeterminati l'extradizione del cittadino Salvo quanto previsto da accordi internazionali; il numero 3), a seguito dell'approvazione, da parte delle Commissioni riunite, di un emendamento dei relatori, prevede un'esplicita garanzia giurisdizionale, indicando la Corte di appello quale organo giurisdizionale competente in materia estradizionale.

I numeri 4) e 5) prevedono, rispettivamente, il potere del Procuratore della Repubblica di svolgere l'interrogatorio dell'estradata e che la rinuncia di quest'ultimo al principio di specialità sia irrevocabile.

Il numero 6) contiene un'ulteriore previsione di delega circa i parametri alla stregua dei quali l'autorità giudiziaria dovrà assumere la propria decisione in ordine alla concessione o meno dell'estradiizione. Il testo ripropone i parametri attualmente rinvenibili nel disposto degli articoli 698 e 705 del codice di procedura penale.

In materia di estradiizione dall'estero, vi è poi la correlativa attribuzione al Ministro della giustizia di un potere di blocco, definitivo o temporaneo, delle procedure di estradiizione avviate su richiesta dell'autorità giudiziaria, ove l'iniziativa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato (numero 7).

Il numero 9) ripropone l'attuale previsione di cui al comma 4 dell'articolo 720 del codice di procedura penale, esplicitando il potere del Ministro della giustizia di decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradiizione.

Al numero 10) della lettera d) si assicura il computo ad ogni effetto processuale della custodia cautelare sofferta all'estero ai fini dell'estradiizione; al numero 11) si prevede che, ai fini dell'estensione dell'estradiizione possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare; al numero 12), si prevede, invece, sul versante passivo, che il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, mentre al numero 13) viene riconosciuta la riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta all'estero a fini dell'estradiizione.

Il comma 1, lettera e), dell'articolo 4 prevede che in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero i decreti legislativi assicurino criteri di massima semplificazione, oltre a prevedere condizioni e forme del trasferimento delle procedure. La Commissione riunite hanno approvato, sul punto, un emendamento che riprende le previsioni dei vigenti articoli 733 e 735, commi 1 e 2, 3, e 4 del codice di procedura penale, in ordine ai presupposti e alle modalità di riconoscimento delle sentenze straniere.

Nell'articolo 4, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2), si prevede che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli Stati dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria italiana possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento, fatto salvo il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione all'estero o nel territorio dello Stato della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento (numero 3). Al numero 2) viene previsto che le decisioni giudiziarie da eseguire nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria territorialmente competente e che per gli Stati membri dell'Unione europea si instauri una corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, anche ai fini

della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi nonché delle ulteriori informazioni necessarie all'esecuzione delle decisioni delle quali si è chiesto il riconoscimento.

Si stabilisce che il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere chiesto anche ai fini dell'esecuzione delle stesse all'estero o nel territorio dello Stato nei confronti delle persone giuridiche (numero 4); che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguire nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e modi idonei ad assicurarne la tempestività e l'efficacia (numero 5); che l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea senza poter sindacare il merito della decisione, salva la osservanza dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico (numero 6). A seguito di una modifica approvata dalle Commissioni riunite (il numero 7) prevede l'impugnabilità, senza effetto sospensivo della loro esecutività, delle sentenze di riconoscimento, salvi casi specifici. Il numero 8) della citata lettera f) prevede infine che i decreti legislativi contengano idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione.

In materia di trasferimento dei procedimenti giurisdizionali, è stata aggiunta la lettera g) che prevede l'interpello del Ministro della Giustizia.

Il comma 2 dell'articolo 4 fissa la procedura da osservare nell'adozione dei decreti legislativi di riforma del libro XI del codice di rito, mentre il comma 3 prevede la facoltà da parte del Governo di avvalersi di decreti correttivi e integrativi.

L'articolo 5 introduce modifiche al codice di procedura penale, in materia di estradizione per l'estero. Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevedeva modifiche solo agli articoli 708 e 714 del codice di procedura penale in materia di estradizione. Tuttavia le Commissioni riunite 2ª e 3ª del Senato hanno approvato un emendamento del Governo che modifica anche l'articolo 698 del codice di procedura penale. Innanzitutto l'emendamento in questione ha inteso modificare anche la rubrica del citato articolo 5 nel senso di richiamare la tutela dei diritti fondamentali in materia di estradizione per l'estero. Quindi è stato modificato il comma secondo dell'articolo 698 del codice di procedura penale, per cui se il fatto per il quale è richiesta l'extradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, ai fini della concessione dell'extradizione, è attribuito all'autorità giudiziaria il potere di accertare che è stata adottata una decisione irrevocabile che commina una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, l'abbia commutata in una pena diversa. La norma vigente, invece, prevede che l'extradizione può essere concessa dopo che lo Stato estero abbia dato assicurazioni, ritenuti sufficienti sia dall'autorità politica che dall'autorità giudiziaria, che la pena di morte non sarà inflitta.

Per quanto concerne la modifica dell'articolo 708 codice di procedura penale, prevista al secondo comma, questa muove dalla necessità di predisporre un intervento correttivo alla disciplina dei termini previsti dall'articolo 708, comma 5, codice di procedura penale, per la consegna del sog-

getto estradando allo Stato estero richiedente, all'esito della decisione positiva del Ministro della giustizia. In particolare, si aggiunge un secondo periodo al citato comma 5 prevedendo un'ipotesi di sospensione del termine per la consegna, in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del ministro da parte del competente giudice amministrativo. Tale intervento – non modificato dalle Commissioni riunite 2^a e 3^a – si giustifica alla luce dell'esigenza di non incorrere nella cessazione degli effetti del provvedimento di estradizione di cui al comma 6 dell'articolo 708 del codice di rito – che si determina qualora, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provveda a prendere in consegna l'estradando – nelle ipotesi in cui la mancata consegna dipenda dalla sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale, adottata da parte della giurisdizione amministrativa, non essendo ipotizzabile una proroga del provvedimento coercitivo in assenza di espressa disposizione che la consenta.

Conseguentemente, l'articolo 5, secondo comma, del disegno di legge in titolo interviene sull'articolo 714 del codice di procedura penale, inserendo il comma 4-*bis* e prevedendo uno specifico termine massimo di durata delle misure coercitive per la fase successiva all'emissione del decreto ministeriale.

Con riferimento all'articolo 6, recante disposizioni finanziarie, le Commissioni riunite hanno approvato un emendamento sull'invarianza di spesa, imposto dal parere della Commissione bilancio.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alicata, Amati, Anitori, Bubbico, Caleo, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fedeli (*dalle ore 18*), Gentile, Lezzi, Micheloni, Minniti, Monti, Mussini, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Rossi Gianluca, Rubbia, Sciascia, Serra, Stucchi, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lo Giudice, per attività della 2ª Commissione permanente; Casini, per attività della 3ª Commissione permanente; Battista, Migliavacca, Panizza, Scilipoti Isgro'e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Arrigoni, Nunges, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Amoruso, Bertuzzi, Corsini, Divina, Fazzone, Gambaro, Giro, Lucherini e Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Padua Venera

Norme per favorire la formazione in materia di responsabilità genitoriale (2330)

(presentato in data 14/4/2016);

senatori Pepe Bartolomeo, Molinari Francesco, Davico Michelino, Vacciano Giuseppe

Riconoscimento della qualifica di «Lavoro particolarmente usurante» per i conducenti di veicoli industriali non inferiori alle 6 tonnellate (2331)

(presentato in data 19/4/2016);

senatrice Orru' Pamela Giacomina Giovanna

Riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore (2332)

(presentato in data 19/4/2016);

senatore Panizza Franco

Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio della licenza di portare armi (2333)

(presentato in data 20/4/2016);

senatrice Spilabotte Maria

Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP) (2334)

(presentato in data 20/4/2016).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 20/04/2016 le Commissioni 2° e 3° riunite hanno presentato il testo degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per i disegni di legge:

– sen. Tonini Giorgio, sen. Zanda Luigi

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione» (1168)

– dep. Verini Walter, dep. Amendola Vincenzo

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive» (1949)

C.1460 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1332, C.1334, C.2440, C.2747, C.2813).

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 20 aprile 2016, ha inviato una nota concernente alcuni *errata corrige* al Documento di economia e finanza 2016 (*Doc. LVII*, n. 4).

La predetta documentazione (*Doc. LVII*, n. 4-*Errata corrige*) è stata trasmessa alla 5^a Commissione permanente, nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Mastrangeli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05654 della senatrice Simeoni ed altri.

Mozioni

ENDRIZZI, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CIOFFI, AIROLA, PUGLIA, GIROTTO, DONNO, MARTON, MORONESE, BERTOROTTA. – Il Senato,

premesso che:

all'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 30 dicembre 2015, si legge che «Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata (...) sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti»;

le intese che si raggiungeranno in sede di Conferenza unificata rivestono grande importanza, soprattutto in ragione delle azioni che molte Regioni hanno concretamente realizzato in tema di contrasto e prevenzione all'azzardopatìa e che rappresentano un grande progresso nell'ottica della tutela della salute dei cittadini che sarebbe del tutto insensato vanificare intaccando l'autonomia normativa regionale in questa materia;

tra le azioni poste in essere da Regioni ed enti locali per la prevenzione e il contrasto all'azzardopatìa, rientrano l'introduzione di limitazioni all'installazione e diffusione delle apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito che contemplino distanze minime da luoghi sensibili, quali istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, luoghi di aggregazione giovanile, luoghi di cura; l'introduzione di limiti alla pubblicizzazione del gioco d'azzardo lecito; la previsione di limitazioni di orario dell'offerta di giochi con vincite in denaro; la revisione di forme incentivanti, anche fiscali, a sostegno di iniziative istituzionali e associative, ivi incluse forme di sostegno agli esercizi pubblici che rinuncino o non installino offerte di gioco;

appare evidente, alla luce delle descritte azioni e delle ulteriori messe in campo ai fini del contrasto all'azzardopatìa da Regioni ed enti locali, la necessità di preservare e di incentivare le buone azioni regionali garantendo, anche con l'introduzione della futura cornice normativa di livello statale, la salvaguardia della normativa regionale preesistente conservando e consolidando l'autonomia normativa regionale in materia;

considerato che tali considerazioni sono peraltro contenute insieme a numerose altre all'interno di un documento definito «Manifesto delle Regioni per la lotta alla ludopatìa», già sottoscritto dalle Regioni Lombardia, Liguria, Veneto e Basilicata, volto a favorire il contributo più ampio possibile al fine di innalzare il livello minimo contrasto all'azzardo condiviso da tutte le Regioni sul tema della lotta all'azzardopatìa,

impegna il Governo:

1) ad attenersi, in sede di Conferenza unificata, al rispetto dell'autonomia normativa e regolamentare di Regioni ed enti locali in materia di contrasto all'azzardopatia, in modo da garantire e preservare la normativa regionale vigente, con particolare riferimento alla possibilità di introdurre limiti di distanza dei punti di offerta di gioco dai luoghi sensibili anche in misura maggiore rispetto ai limiti eventualmente fissati a livello nazionale;

2) a definire le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, con l'obiettivo di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, recependo in maniera esaustiva le proposte contenute nel «Manifesto delle Regioni per la lotta alla ludopatia»;

3) a valutare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di vietare qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*;

4) ad incrementare significativamente i fondi erariali volti alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, anche nell'ambito dei disegni di legge di stabilità e di bilancio per gli anni 2017, 2018 e 2019.

(1-00563)

Interrogazioni

MORRA, SANTANGELO, ENDRIZZI, CRIMI, MORONESE, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, DONNO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il 18 dicembre 2015 è stato pubblicato sul sito *web* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'avviso di chiamata pubblica alla candidatura per la presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

con decreto ministeriale, protocollo n. 0000055 del 15 febbraio 2016, il Ministro in indirizzo ha nominato, a far data dal 20 febbraio 2016 e per un quadriennio, presidente del CNR il professor Massimo Inguscio;

tale nomina, come si legge nel decreto, è stata disposta considerando la «rosa» dei candidati, contenuta nel verbale datato 8 febbraio 2016 e trasmesso il 9 febbraio al Ministero dal comitato di selezione nominato *ad hoc* e visti i *curricula vitae* dei medesimi, e, in particolare, tenendo conto delle valutazioni effettuate in precedenza dal comitato stesso;

da un articolo del 7 aprile 2016, pubblicato sul «Foglietto della Ricerca», notiziario *on line* del sindacato Usi (Unione sindacale italiana) Ricerca, a firma del professor Enzo Boschi, dal titolo «Presidenza Cnr. Sor-

presa: il vincitore non è arrivato primo», si apprende che a seguito di accesso agli atti, effettuato dallo stesso Boschi che aveva partecipato alla selezione, dal citato verbale sarebbe emerso che la rosa dei 5 candidati proposti al Ministro, dopo la valutazione delle competenze scientifiche e gestionali, era composta da Vincenzo Barone, Francesco Sette, Adriana Albini, Roberto Danovaro e Massimo Inguscio;

il candidato Barone veniva giudicato in possesso di «eccellenti competenze scientifiche ed eccellenti competenze gestionali», con il punteggio complessivo di 95 su 100;

il candidato Sette veniva giudicato in possesso di «eccellenti competenze scientifiche ed eccellenti competenze gestionali», con il punteggio complessivo di 92 su 100;

i candidati Albini, Danovaro e Inguscio venivano tutti e tre giudicati in possesso di «competenze scientifiche molto buone ed esperienze gestionali molto buone» ed ottenevano l'identico punteggio complessivo di 86 su 100;

considerato infine che a giudizio degli interroganti la nomina del professor Massimo Inguscio alla presidenza del CNR è frutto di una svista oppure della precisa volontà di nominare al vertice del più grande e prestigioso ente di ricerca del Paese, che assorbe risorse pubbliche per circa un miliardo di euro all'anno, un candidato di terza scelta,

si chiede di sapere:

se quanto riportato nell'articolo di stampa citato corrisponda al vero;

quali siano le ragioni per le quali, contrariamente a quanto riportato nel decreto di nomina del professor Inguscio a presidente del CNR, il Ministro in indirizzo non abbia tenuto conto della valutazione effettuata dal preposto comitato di selezione, anche in considerazione del fatto che, a parere degli interroganti, tale nomina può risultare offensiva e mortificante non soltanto per gli scienziati che hanno ottenuto giudizi e punteggio di gran lunga migliori del presidente prescelto, ma anche per l'intero comitato di valutazione che ha visto totalmente ignorate le proprie valutazioni.

(3-02793)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

PUPPATO, FEDELI, PUGLISI, CIRINNÀ, DE PETRIS, SPILABOTTE, VALENTINI, AMATI, BIGNAMI, ORRÙ, SCAVONE, PEZZOPANE, IDEM, ALBANO, RICCHIUTI, BOCCHINO. – *Ai Ministri della salute e della giustizia.* – Premesso che:

l'11 aprile 2016 il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa ha nuovamente riconosciuto la violazione da parte dell'Italia dei diritti delle donne che, alle condizioni prescritte dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, intendano interrompere la gravidanza, nonché la vio-

lazione dei diritti dei medici non obiettori di coscienza, a causa dell'elevato e crescente numero di medici obiettori di coscienza e della disorganizzazione degli ospedali e delle Regioni;

in particolare, il Comitato europeo ha riconosciuto la violazione dell'articolo 11 della Carta sociale europea in materia di diritto alla salute delle donne, che non riescono ad accedere alle condizioni previste dalla legge n. 194 del 1978 al trattamento di interruzione della gravidanza, nonché la violazione del principio di non discriminazione in ragione della discriminazione di ordine economico e territoriale che si determina a seconda delle condizioni personali delle donne;

in aggiunta a quanto detto, è stata, inoltre, riconosciuta la violazione dei diritti dei medici non obiettori di coscienza rispetto agli articoli 1, comma 2, in materia di diritto al lavoro e 26, comma 2, in materia di diritto alla dignità sul lavoro della Carta sociale europea;

a tal riguardo, si evidenzia come la Carta sociale europea insieme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituisca il sistema di riconoscimento e garanzia dei diritti fondamentali dell'uomo, al cui rispetto l'Italia è tenuta alla luce del dettato dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

rilevato che:

in Italia negli ultimi anni il tasso di obiezione di coscienza tra i ginecologi ha raggiunto oramai livelli altissimi, con valori che sono passati dal 38,6 per cento nel 2005 al 46,5 per cento nel 2013. Le maggiori differenze si riscontrano a livello regionale. I picchi sono al Centro-Sud, con percentuali di obiezione tra i ginecologi superiori all'80 per cento: in Molise (93,3 per cento), nella provincia autonoma di Bolzano (92,9 per cento), in Basilicata (90,2 per cento), in Sicilia (87,6 per cento), in Puglia (86,1 per cento), in Campania (81,8 per cento), nel Lazio e in Abruzzo (80,7 per cento). 4 ospedali pubblici su 10 non applicano la legge n. 194: dalla relazione emerge infatti che nel 2013, a livello nazionale, il numero totale delle strutture che effettuano le interruzioni volontarie di gravidanza corrisponde solo al 60 per cento del totale delle strutture con reparto di ostetricia e ginecologia (era il 64 per cento nel 2012);

inoltre, secondo la Libera associazione italiana dei ginecologi per l'applicazione della legge 194 (LAIGA), i dati ministeriali, aggiornati al 2013, sarebbero sottostimati e non terrebbero nella dovuta considerazione l'evoluzione dei prossimi anni. Infatti, come riportato da diverse indagini, l'età media dei ginecologi è superiore ai 50 anni, pertanto, nei prossimi anni, si corre il rischio di un drastico calo del numero dei medici non obiettori, per effetto del pensionamento di quelli attualmente in servizio. In conclusione, la LAIGA ha stimato che nel giro di 5 anni rimarrebbero poco più di un centinaio di ginecologi non obiettori per l'intero territorio nazionale;

a fronte del quadro esposto, in maniera sempre più crescente, le donne che richiedono l'interruzione volontaria di gravidanza sono costrette ad emigrare in altre regioni e in certi casi all'estero, con accresciuti oneri economici;

considerato, inoltre, che:

l'articolo 9 della legge n. 194 dopo aver previsto, al comma 1, che: «Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione», al successivo comma 4, dispone che: «Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale»;

pertanto, la legge n. 194 del 1978, oltre a prevedere la tutela di scelte individuali, contempla anche delle responsabilità pubbliche. L'obiezione di coscienza viene configurata, infatti, come un diritto della persona, ma non della struttura, che ha anzi l'obbligo di erogare le prestazioni sanitarie garantite dalla legge. Molte strutture ospedaliere, per garantire l'applicazione della legge, ricorrono, quindi, a specialisti esterni convenzionati con il Sistema sanitario nazionale ed assunti esclusivamente per le interruzioni di gravidanza (medici Sumai) o a medici «a gettone», con un significativo aggravio di spesa per il Sistema sanitario nazionale;

a fronte dell'impossibilità materiale di accedere alla prestazione dell'interruzione volontaria di gravidanza conseguono, inoltre, una serie di effetti pericolosi per la salute stessa della donna. Infatti, negli ultimi anni, si assiste ad un incremento, in special modo tra le donne straniere residenti nel nostro Paese, dell'odioso fenomeno dell'«aborto clandestino», che proprio la legge n. 194 aveva contribuito a ridurre al minimo. Tali prestazioni clandestine, oltre che svolte negli studi medici di professionisti, in maniera sempre più crescente vengono controllate dalla criminalità organizzata, che intravede, sia nelle prestazioni chirurgiche, che nello «spaccio» di medicinali abortivi o presunti tali, una grande occasione di guadagno illecito;

a quanto detto si aggiunga che l'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante «Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67», dispone che: «Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda». Conseguentemente l'importo della sanzione è stato rideterminato da 5.000 a 10.000 euro, ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 5, lett. a), del medesimo articolo;

tale depenalizzazione ha coinvolto, altresì, la fattispecie di cui all'articolo 19 della legge n. 194, recante «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza», che, al comma 2, puniva con la multa, fino a 51 euro, la donna che si sottopone ad interruzione volontaria della gravidanza, senza l'osservanza delle modalità di cui agli articoli 5 o 8 della legge;

pertanto, a seguito delle nuove disposizioni in materia di depenalizzazione, qualora una donna si sottoponesse ad interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità di cui alla già citata legge n. 194 del 1978, si troverebbe ora esposta ad un trattamento sanzionatorio significativamente aggravato,

si chiede di sapere:

se il Ministro della salute non ritenga di dover intervenire, con la massima urgenza, al fine di garantire la piena applicazione della legge n. 194 del 1978 sull'intero territorio nazionale, nel rispetto del principio di autodeterminazione della libertà delle donne in materia di maternità responsabile e del riconoscimento della libera scelta e del diritto alla salute delle donne, assumendo tutte le iniziative necessarie, nell'ambito delle proprie competenze, finalizzate anche all'assunzione di personale non obiettore, al fine di garantire il servizio di interruzione volontaria di gravidanza;

se, in particolare, il Ministro della giustizia non intenda intraprendere, con la massima sollecitudine, le necessarie iniziative, al fine di modificare la misura della sanzione amministrativa pecuniaria inflitta alla donna che ricorra, nei primi 3 mesi, ad interruzione volontaria della gravidanza in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 o 8 della legge n. 194 del 1978, stanti le evidenti criticità del quadro italiano.

(3-02792)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ORELLANA, CARDINALI, PEZZOPANE. – *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* – Premesso che:

il 30 gennaio 2011 il dottor Omid Kokabee, laureato in fisica alla «Sharif University of Technology», è stato arrestato presso l'aeroporto «Imam Khomeini» di Teheran mentre era diretto negli Stati Uniti per proseguire gli studi finalizzati al conseguimento di un dottorato di ricerca in fisica presso l'università del Texas;

il 14 maggio 2012 è stato condannato a 10 anni di carcere con l'accusa di «contatti con governo ostile» e l'appello, presentato poco tempo dopo, è stato rigettato dalle autorità giudiziarie iraniane;

nell'aprile 2013, in una lettera inviata dalla prigione di Evin, il dottor Kokabee ha dichiarato che le vere ragioni dell'arresto sono da imputare al suo rifiuto di collaborare con l'*intelligence* iraniana per lo sviluppo di ricerche scientifiche in ambito bellico;

la Corte Suprema iraniana ha riconosciuto, nel 2015, le gravi carenze della documentazione presentata dall'accusa nei confronti del detenuto, tuttavia le autorità giudiziarie non hanno ritenuto opportuno procedere con la scarcerazione;

inoltre, particolare preoccupazione destano le condizioni di salute del dottor Kokabee, affetto da diverse patologie, aggravate dal sistematico

diniego di accesso ad adeguate terapie mediche e, più in generale, dalle durissime condizioni che caratterizzano il regime carcerario in Iran;

nell'ottobre 2014, 31 premi Nobel per la fisica si sono uniti alle centinaia di attivisti per i diritti umani per richiedere la scarcerazione del giovane fisico iraniano. Tuttavia, a seguito delle notizie pubblicate dalla stampa anche internazionale riguardanti la sua detenzione, il regime carcerario cui è sottoposto è stato ulteriormente inasprito;

considerato che:

il 12 aprile 2016 il Presidente del Consiglio dei ministri, in una conferenza stampa con il presidente dell'Iran Rouhani durante la quale è stato fatto il punto sulla visita della delegazione italiana a Teheran, ha annunciato l'apertura di un tavolo con l'Iran per i diritti umani. Nessun dettaglio è stato fornito su chi componga il tavolo e quali scopi esso abbia;

giòva ricordare che, ai sensi dell'articolo 4 della Costituzione iraniana, la legge islamica è «la fonte essenziale per tutti i rami della legislazione», tra cui la legislazione civile e penale;

la pena di morte è prevista per diversi reati, quali: omicidio, rapina a mano armata, stupro, blasfemia, apostasia, rapimento, tradimento, spionaggio, terrorismo, reati economici, reati militari, cospirazione contro il Governo, adulterio, prostituzione, omosessualità, reati legati alla droga;

analizzando i dati elaborati sulla base di statistiche ufficiali dal *paper* «Visualising executions in Iran 2011-2015», emerge chiaramente come, solo nel 2012, in Iran sono state giustiziate 580 persone, un dato che non comprende le 200 esecuzioni notificate a «Iran human rights», ma non confermate da fonti governative ufficiali;

ai sensi di quanto previsto dall'ordinamento iraniano, il potere di emettere ed eseguire le condanne alla pena capitale spetta al potere giudiziario, tuttavia, l'aumento del numero delle esecuzioni nel corso della presidenza di Hassan Rouhani è un dato incontrovertibile. Inoltre, il presidente e i suoi ministri non si sono mai pronunciati contro l'elevato numero di esecuzioni in Iran,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intraprendere adeguate iniziative per garantire il diritto alla vita dello scienziato iraniano e fornire maggiori informazioni su chi componga e quali scopi abbia il tavolo con l'Iran sui diritti umani, chiarendo in particolare se e come si intenda trattare la questione della pena di morte.

(4-05680)

ARACRI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la legge n. 560 del 1993, recante «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica», ha stabilito, sino all'approvazione della legge di riforma costituzionale n. 3 del 2001, i criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale in tutto il Paese;

successivamente, con la riforma del titolo V della Costituzione conclusosi con la promulgazione della legge costituzionale n. 3 del

2001, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», le singole Regioni italiane si sono dotate di proprie norme per regolare l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale;

a tal proposito la Regione Umbria, con propria legge n. 23 del 2003, recante «Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale», ha regolato il mercato dell'edilizia residenziale rendendo di fatto inefficace la legge statale citata;

il legislatore regionale, nel disciplinare le alienazioni degli alloggi, ha inteso offrire la possibilità di acquisto a tutti gli occupanti di alloggi in vendita, mutuando il disposto della analoga legge n. 410 del 2001, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», relativa all'alienazione degli immobili statali;

la *ratio* della legge regionale, rispetto alla precedente legge statale n. 560 del 1993 che permetteva l'acquisto ai soli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), ha voluto permettere l'acquisto della casa, oltre a questi ultimi, anche agli assegnatari di immobili di numerosi enti disciolti (Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, militari, eccetera, nel frattempo confluiti nel patrimonio dell'Ater) che, sebbene non potessero disporre dei requisiti reddituali di «assegnatario di alloggi ERP» (ufficiali e sottufficiali dell'esercito e delle forze di polizia), conducevano da decenni l'alloggio posto in vendita;

da notizie in possesso dell'interrogante, sembrerebbe che gli organismi umbri preposti all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale applichino, sulla base di una propria discrezionalità, la legge regionale n. 23 del 2003 o la superata legge n. 560 del 1993, a seconda della persona che occupa l'alloggio;

i Comuni umbri, disattendendo le disposizioni di legge citate e tuttora in vigore, emanano ordinanze di sgombero di numerosi alloggi condotti dai militari italiani e dai loro conviventi. È da biasimare che un ente pubblico disponga, a proprio piacimento, nell'ambito di un rapporto tra privati;

giova ricordare che molto spesso è accaduto che le menzionate ordinanze siano state impugnate ed annullate da parte dei tribunali amministrativi poiché adottate in palese violazione di legge, prima fra tutte la sentenza del Consiglio di Stato n. 869/2006, che censura l'ordinanza di sgombero su alloggio ex INCIS, adottata irregolarmente dal Comune di Foligno (Perugia);

inoltre, ATER Umbria, disattendendo l'articolo 55 della legge regionale n. 23 del 2003, anziché vendere all'asta gli immobili da alienare, ha preferito assegnarli, sulla base di graduatorie di Comuni «compiacenti», a cittadini cinesi, albanesi, rumeni eccetera;

a giudizio dell'interrogante, è da biasimare e desta forte sdegno il caso di un soldato italiano che, combattendo per il proprio Paese, durante il secondo conflitto mondiale in Grecia-Albania, era rimasto ferito mentre

salvava i propri connazionali (e a tal proposito fu insignito della medaglia d'argento al valor militare) e oggi, nonostante l'avanzata età e la malattia, è stato privato della propria casa, condotta ineccepibilmente per 60 anni, per vederla assegnata ad un cittadino albanese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta e se, oltre all'Umbria, si riscontrino altre criticità in altre regioni;

se non ritenga di dover intraprendere iniziative volte alla risoluzione dell'annosa problematica che vede coinvolti i militari italiani, privati di immobili spettanti loro o alle proprie famiglie, che invece vengono assegnati a cittadini extracomunitari;

per quali ragioni gli organismi umbri preposti all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale applichino, sulla base di una propria discrezionalità, la legge regionale n. 23 del 2003 o la superata legge statale n. 560 del 1993, a seconda delle persone che occupano l'alloggio.

(4-05681)

STEFANI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

i cittadini di Cereda, frazione del Comune di Cornedo vicentino, nell'ultimo mese sono stati vittime di gravi disservizi da parte della compagnia telefonica Telecom Italia, per il malfunzionamento o addirittura l'isolamento completo per giorni interi delle linee telefoniche e delle linee Adsl, che stanno causando gravi disagi;

a distanza di poche settimane, due interruzioni, dovute una volta alla pioggia e una volta a lavori di trivellazione per posare la fibra ottica, hanno lasciato circa 200 utenti senza telefono fisso e senza la possibilità di comunicare via *internet* o di ricevere pagamenti telematici, causando disagi ad abitazioni, aziende, negozi e ristoranti della zona;

in questo modo gli imprenditori, i commercianti e le piccole e grandi aziende presenti sul territorio che utilizzano telefono, *fax* e *internet* come strumenti base per il proprio lavoro, indispensabili per lo svolgimento della regolare attività, sono stati danneggiati sia in termini di immagine con i propri fornitori e clienti, sia in termini economici;

la società Telecom è incaricata, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 2003, recante «Codice delle Comunicazioni elettroniche», di fornire il servizio universale telefonico su tutto il territorio nazionale;

ai sensi dell'articolo 61, comma 4, nell'ambito della direttiva per la qualità e le carte dei servizi di telefonia vocale fissa e per il servizio universale (delibera 49/09/CSP), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha fissato i valori obiettivo, ossia gli *standard* generali degli indicatori di qualità del servizio universale per la telefonia vocale fissa, che l'impresa designata, attualmente Telecom Italia, si deve impegnare a raggiungere;

tra gli obiettivi di qualità è espressamente indicato il tempo di riparazione dei malfunzionamenti, che non deve superare le 48 ore;

gli utenti lamentano una notevole discordanza fra gli *standard* imposti alla compagnia telefonica e quelli effettivamente applicati, ritenendo ingiusto il pagamento del canone a fronte di un mancato servizio da parte di Telecom Italia, anche perché il canone è finalizzato a mantenere ed ammodernare la linea telefonica;

la società Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 223 del 2006, ha presentato all'Autorità degli impegni in cui indica, fra gli obiettivi, quello di soddisfare i clienti finali attraverso concreti interventi per lo sviluppo e il miglioramento della qualità della rete e dei servizi,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, intenda intraprendere al fine di tutelare i diritti degli cittadini utenti della frazione di Cereda (Vicenza), che hanno subito nell'ultimo mese disagi nella propria vita personale e professionale a causa dei disservizi imputabili alla compagnia Telecom Italia, affinché sia loro garantito il servizio universale telefonico ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 2003;

se sia in possesso della documentazione relativa al rispetto degli impegni assunti dalla compagnia nei confronti dello Stato come fornitore di servizio universale telefonico e nei confronti degli utenti consumatori, e se non ritenga opportuno divulgare i dati relativi all'effettivo utilizzo delle risorse economiche derivanti dal canone mensile per gli interventi di mantenimento e ammodernamento della linea telefonica.

(4-05682)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

a fine maggio 2015 hanno cominciato il loro programma formativo, presso poli museali, soprintendenze, biblioteche e archivi di Stato facenti capo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, i «500 giovani per la cultura», i laureati selezionati dal Ministero per svolgere un «programma straordinario di formazione» della durata di 12 mesi, che prevedeva un'indennità di formazione mensile. Un'indennità che aveva suscitato diverse critiche, non solo da parte degli interroganti, per l'esiguità delle risorse stanziare;

la selezione dei 500 giovani ha previsto una procedura concorsuale con criteri alquanto rigidi: la prima scrematura è avvenuta sulla base dei titoli documentati, ove le attività che contavano di più erano proprio le collaborazioni, i lavori e gli *stage* svolti per la pubblica amministrazione. A questa prima fase di cernita è seguita una prova scritta che affrontava varie tematiche: storia, codice dei beni culturali, logica e informatica;

considerato che il Ministero, con circolare n. 4 del 2016, ha informato i partecipanti al programma «500 giovani per la cultura» di non aver fornito le indennità di gennaio a causa di un cambio di modalità nell'erogazione;

ritenuto che, ad oggi, i partecipanti non si sono viste attribuite le mensilità dovute e si rileva, a parere degli interroganti, una volontà di sfruttare il lavoro dei giovani laureati anziché offrire loro un'opportunità unica di formazione,

si chiede di sapere:

quale soluzione il Ministro in indirizzo intenda adottare per provvedere con urgenza al pagamento degli stipendi per tutti i partecipanti al progetto «500 giovani per la cultura», considerando che il diritto ad un'adeguata retribuzione è garantito dalla Costituzione, indipendentemente dalla tipologia di contratto;

se non ritenga di valutare, alla fine dell'esperienza, una possibilità di stabilizzazione per i partecipanti al progetto impegnati in percorsi ambiziosi che richiedono costanza e continuità.

(4-05683)

**Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea**

L'interrogazione 3-02380, della senatrice Catalfo ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02793, del senatore Morra ed altri, sulla nomina del nuovo presidente del CNR.

